



UNIONE DEI COMUNI
“Bassa Val d’Arda fiume Po”

Provincia di Piacenza

SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA n. 110
DEL 24-12-2020

OGGETTO: ordinanza di disciplina della regolamentazione della sosta e della circolazione veicolare nelle strade comunali del Capoluogo nel comune di Monticelli d’Ongina, per nuova disposizione banchi mercato settimanale della domenica in seguito al D.L 18.12.2020 per contenimento emergenza pandemica COVID19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RILEVATO che con D.L 30.07.2020 N° 83 “ Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 già deliberata il 31.01.2020 è stato prorogato lo stato d’emergenza;

RILEVATO che con D.L del 18.12.2020 n°172 pubblicato in G.U- S.G n° 313 del 18.12.2020 sono state introdotte ulteriori misure di limitazione in occasione delle Festività Natalizie per limitare il contagio da COVID19;

UDITO quanto concordato fra l’Amministrazione Comunale di Monticelli d’Ongina, gli esercenti il commercio su area pubblica e lo Sportello SUAP, relativamente alla nuova dislocazione temporanea dell’area mercatale in attuazione delle direttive fase 2 ripartenza;

DATO ATTO il S.U.A.P ha emesso propria ordinanza N° 109 del 23.12.2020, acquisita la protocollo dell’Unione al N° 15604, con la quale ha confermato la riallocazione degli esercenti il commercio su aree pubbliche;

UDITO Il parere favorevole alla chiusura del tratto stradale, espresso per il tramite del Sindaco pro-tempore

RITENUTO pertanto che al fine della modifica temporanea sia della sosta veicolare sia della circolazione sulla strada di seguito indicata, vi è la necessità di emanare provvedimento che e disponga l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, nonché del divieto di transito a tutte le categorie di veicoli, nel tratto interessato dal posizionamento degli esercenti il commercio in forma ambulante;

LETTO quanto riportato sul D.L del 18.12.2020;

LETTA la circolare Ministero dell’Interno – Gabinetto del Ministro prot. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ del 22.12.2020;

LETTE le linee d'indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive emesse dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome;

RITENUTO per motivi di cui in premessa nonché per motivi sicurezza stradale di dover disporre idonee misure atte a facilitare la circolazione dei veicoli nelle strade comunali;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la Legge n.127/97 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 30/04/1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada" e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il DPR 495/1992 e sue successive modifiche ed integrazioni denominato Regolamento di attuazione del N.C.d.S.;

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po n. 13 del 30.12.2019 con la quale si confermava anche per l'anno 2020 il dott. Massimo Misseri quale Responsabile del Servizio di Polizia Municipale dell'Unione;

ORDINA

Per i giorni di **Domenica 27.12.2020 e Domenica 03.01.2020** dalle ore **07.0** alle **14.30** è disposta l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forza e il divieto di transito nelle seguenti strade:

- a) **Via Manzoni nel tratto compreso fra l'intersezione con la via Martiri della Libertà e via A. Moro;**

DISPONE

Che l'Amministrazione Comunale di Monticelli d'Ongina nella sua qualità di richiedente posizioni la relativa segnaletica di divieto nei tratti interessati nei termini previsti dal N.C.d.S.;

Che l'Amministrazione Comunale di Monticelli d'Ongina predisponga secondo le linee guida della Regione Emilia Romagna la segnaletica di avviso per limitare le possibilità di contagio e posizioni idonee corsie di canalizzazione con percorsi divisi per i fruitori;

Gli agenti dell'Unione della Polizia Municipale e della Forza Pubblica sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza.

MANDA

Copia della presente a:

- Comune di Monticelli d'Ongina per la pubblicazione del sito ;
- Ufficio Tecnico del Comune di Monticelli d'Ongina;
- Comando Carabinieri territorialmente competente;
- SUAP Unione Bassa Val d'Arda;
- Prefettura di Piacenza;
- Questura di Piacenza

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) territorialmente competente nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio (L. 06/12/1971, n. 1034).

Cortemaggiore, lì 24-12-2020

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Dott. Massimo Misseri

